



## COMUNICATO STAMPA n. 138/23

Lussemburgo, 13 settembre 2023

Sentenza del Tribunale nella causa T-65/18 RENV | Venezuela / Consiglio

### Il Tribunale respinge il ricorso del Venezuela contro le misure restrittive dell'Unione

Tenuto conto del continuo deterioramento della situazione in materia di diritti umani, di Stato di diritto e di democrazia, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 13 novembre 2017, misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela <sup>1</sup>. Tali misure prevedevano, in sostanza, il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e servizi connessi a dette attrezzature e ad attrezzature militari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Venezuela, o per un uso in detto paese.

Il 6 febbraio 2018 il Venezuela ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea diretto all'annullamento del regolamento 2017/2063, nella parte in cui le disposizioni di quest'ultimo lo riguardano. Successivamente, il Venezuela ha adattato il suo ricorso affinché esso concernesse anche la decisione 2018/1656 e il regolamento di esecuzione 2018/1653<sup>2</sup>, atti con i quali il Consiglio aveva, rispettivamente, prorogato e modificato le misure restrittive adottate.

Con sentenza del 20 settembre 2019, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, per il motivo che le misure controverse non incidevano direttamente sulla situazione giuridica del Venezuela <sup>3</sup>. Adita dal Venezuela con un'impugnazione, la Corte, il 22 giugno 2021, ha annullato <sup>4</sup> la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso aveva dichiarato irricevibile il ricorso del Venezuela in quanto diretto all'annullamento degli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento 2017/2063 e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse nel merito.

Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, **il Tribunale respinge tutti gli argomenti addotti dal Venezuela a sostegno della sua domanda di annullamento degli articoli 2, 3, 6 e 7 del regolamento 2017/2063.**

In primo luogo, ad avviso del Tribunale, il Venezuela non gode del diritto di essere ascoltato prima dell'adozione delle misure controverse che costituiscono misure di portata generale. Infatti, il diritto di essere ascoltato si applica a misure individuali adottate nei confronti di una persona e non può essere invocato nell'ambito dell'adozione di misure di portata generale.

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 21).

<sup>2</sup> Decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 10) e regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento UE 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2018, L 276, pag. 1).

<sup>3</sup> Sentenza del 20 settembre 2019, Venezuela/Consiglio, [T-65/18](#).

<sup>4</sup> Sentenza del 22 giugno 2021, Venezuela/Consiglio (Affectation d'un État tiers), [C-872/19 P](#) (v. anche [CS N° 112/21](#)).

Inoltre, l'audizione di un paese terzo interessato, prima dell'adozione di misure restrittive che attuano una scelta di politica esterna, equivarrebbe a obbligare il Consiglio a condurre discussioni assimilabili a negoziati internazionali con tale paese. Ciò svuoterebbe del suo contenuto l'effetto auspicato con l'imposizione di misure restrittive nei confronti di detto paese, ossia esercitare una pressione su quest'ultimo al fine di portare a una modifica del suo comportamento.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'obbligo di motivazione del Consiglio, il Tribunale rileva che la situazione complessiva che ha condotto all'adozione delle misure restrittive, nonché gli obiettivi da esse perseguiti, sono stati ampiamente illustrati dal Consiglio e il Venezuela non può ignorarli.

In terzo luogo, per quanto attiene agli argomenti vertenti sull'inesattezza materiale dei fatti e su un errore manifesto di valutazione della situazione politica in Venezuela, il Tribunale constata, da un lato, che il Consiglio si è basato su informazioni attendibili e affidabili al fine di valutare la situazione in Venezuela, senza che esso abbia dimostrato che i fatti adottati fossero stati inficiati da inesattezze materiali. Dall'altro lato, il Consiglio ha potuto ritenere che, alla data di adozione del regolamento impugnato, violenze e ricorsi eccessivi alla forza nonché violazioni dei diritti umani e minacce alla democrazia in Venezuela erano sufficientemente dimostrati e sussistevano rischi che siffatti episodi si ripetessero in futuro. Pertanto, il Consiglio poteva concludere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, nel senso dell'esistenza di minacce alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti umani in Venezuela.

In quarto luogo, il Tribunale respinge gli argomenti del Venezuela vertenti sull'imposizione di contromisure illegittime e sulla violazione del diritto internazionale. Al riguardo, innanzitutto, il Tribunale ritiene che le misure controverse non costituiscono contromisure, dal momento che le misure restrittive di cui trattasi non rientrano nelle condizioni indicate nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per fatto internazionalmente illecito, quale adottato nel 2001 dalla Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite. Inoltre, in applicazione della giurisprudenza, il Tribunale respinge l'argomento del Venezuela secondo cui il Consiglio non sarebbe competente ad adottare dette misure restrittive senza la previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Il Tribunale aggiunge che il Venezuela non ha dimostrato l'esistenza «di una pratica generale accettata come diritto», che impone di ottenere una siffatta autorizzazione prima dell'adozione, da parte del Consiglio, di misure restrittive. Il Tribunale rigetta poi gli argomenti del Venezuela vertenti sulla violazione degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Infatti, da un lato, il Venezuela non sostiene che il regolamento impugnato rinvii espressamente a disposizioni degli accordi dell'OMC e, dall'altro, non ha indicato con quali atti, né in quale circostanza, l'Unione avrebbe inteso dare esecuzione, attraverso il regolamento impugnato, a un particolare obbligo assunto nell'ambito dell'OMC. Infine, il Tribunale rigetta altresì l'argomento del Venezuela vertente sull'esercizio, da parte del Consiglio, di una competenza extraterritoriale. Al riguardo, il Tribunale rileva che le misure restrittive di cui trattasi riguardano persone e situazioni rientranti nella giurisdizione degli Stati membri *ratione loci* o *ratione personae*. In tale contesto, il Tribunale rammenta che il potere del Consiglio di adottare misure restrittive si inserisce in un contesto di misure autonome dell'Unione adottate nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), che mirano segnatamente a garantire il rispetto degli obblighi *erga omnes partes* di rispettare i principi derivanti dal diritto internazionale generale e dagli strumenti internazionali di carattere universale o quasi universale, in particolare l'articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite.

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

**Restate in contatto!**

